

Piano Regolatore Generale Comunale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 527 del 10 maggio 2001

REGOLAMENTO EDILIZIO

Adeguato allo schema di Regolamento Edilizio Tipo contenuto nella Conferenza Unificata
Stato – Regioni – Comuni del 20 ottobre 2016 recepito con D.G.R. 11 aprile 2017 n. 554

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 del 13 novembre 2017

PROPOSTA DI EMENDAMENTI PER ADEGUAMENTO ALLA D.G.R. n° 2250 DEL 21 DICEMBRE 2017 (B.U.R.P. n° 6 suppl. del 11/1/2018)

Dirigente Settore Territorio ing. Alessandro Binetti

Supporto al RUP ing. Mario Emilio de Gennaro

marzo 2018

EMENDAMENTO 1

Art. 3.6.2 - Serre bioclimatiche

- Nel titolo, dopo la parola "bioclimatiche" si aggiungono le parole "o serre solari".
- Dopo il titolo sono soppressi i primi quattro commi.
- Dopo il titolo sono inseriti i seguenti commi:

"Le serre solari sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate (art.11 co.1 lett. c) della L.13/2008).

Le serre possono essere realizzate negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti e non sono computate ai fini volumetrici e dell'indice superficiario purché rispettino tutte le seguenti condizioni:

- essere integrate nell'organismo edilizio;
- avere superficie netta in pianta inferiore o uguale al 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui sono collegate;
- fermo restando il limite del 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui sono collegate, la profondità della serra solare può eccedere la dimensione 1,5 m a condizione che la serra non costituisca vano funzionalmente autonomo;
- la superficie disperdente deve essere realizzata in elementi trasparenti con $U \le 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ per almeno il 50%;
- essere apribili per una superficie pari ad almeno un terzo dello sviluppo dell'involucro;
- essere dotate di schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo, atte a ridurre almeno del 70% l'irradiazione solare massima durante il periodo estivo;
- non essere dotate di impianto di riscaldamento o di raffrescamento.

Il titolo abilitativo rilasciato per la realizzazione della serra deve contenere esplicitamente l'obbligo di non modificarne la destinazione e l'avvertenza che, se ciò avvenisse, si incorrerebbe in un abuso edilizio; la serra solare non computata ai fini delle superfici e dei volumi non può avere agibilità autonoma come locale indipendente."

TESTO DELL'ARTICOLO EMENDATO

Art. 3.6.2 – Serre bioclimatiche o serre solari

Le serre solari sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate (art.11 co.1 lett. c) della L.13/2008).

Le serre possono essere realizzate negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti e non sono computate ai fini volumetrici e dell'indice superficiario purché rispettino tutte le seguenti condizioni:

- essere integrate nell'organismo edilizio;
- avere superficie netta in pianta inferiore o uguale al 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui sono collegate;
- fermo restando il limite del 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui sono collegate, la profondità della serra solare può eccedere la dimensione 1,5 m a condizione che la serra non costituisca vano funzionalmente autonomo;
- la superficie disperdente deve essere realizzata in elementi trasparenti con $U \le 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ per almeno il 50%;
- essere apribili per una superficie pari ad almeno un terzo dello sviluppo dell'involucro;
- essere dotate di schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo, atte a ridurre almeno del 70% l'irradiazione solare massima durante il periodo estivo;
- non essere dotate di impianto di riscaldamento o di raffrescamento.

Il titolo abilitativo rilasciato per la realizzazione della serra deve contenere esplicitamente l'obbligo di non modificarne la destinazione e l'avvertenza che, se ciò avvenisse, si incorrerebbe in un abuso edilizio; la serra solare non computata ai fini delle superfici e dei volumi non può avere agibilità autonoma come locale indipendente.

Al titolo abilitativo è fatto obbligo di allegare oltre alle planimetrie, la relazione di calcolo degli apporti energetici oltre alla verifica delle norme igienico sanitarie.

La realizzazione della serra bioclimatica/solare comporta l'aggiornamento della planimetria catastale dell'immobile.

EMENDAMENTO 2

Art. 5.1 - Aggiornamento del Regolamento Edilizio

L'articolo è sostituito dal seguente unico comma:
 "Annualmente, a far data dall'approvazione del presente
 Regolamento, il Consiglio Comunale provvede ad apportare le
 modifiche necessarie ai fini dell'adeguamento a normative
 sopravvenute senza che ciò comporti variante al Regolamento."

TESTO DELL'ARTICOLO EMENDATO

Art. 5.1 - Aggiornamento del Regolamento Edilizio

Annualmente, a far data dall'approvazione del presente Regolamento, il Consiglio Comunale provvede ad apportare le modifiche necessarie ai fini dell'adeguamento a normative sopravvenute senza che ciò comporti variante al Regolamento.

EMENDAMENTO 3

Sono sostituiti, in conformità alla D.G.R. n° 2250/2017, gli allegati al REC:

- A) QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI
- B) RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA
- C) RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

L'allegato A viene inoltre integrato con la seguente nota apposta in calce all'allegato stesso:

"Al fine di garantire il rispetto delle previsioni dimensionali del P.R.G.C., in adempimento all'art. 2, comma 5, della Legge Regionale n° 11 del 18/05/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'Allegato A che precede è integrato con le ulteriori definizioni e specificazioni contenute nell'art. 10 delle N.T.A. del P.R.G.C. adequate alla predetta legge."